



5185-.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21985/2012

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente - Cron. 5185

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere - Rep.

Dott. MICHELE CATALDI

- Consigliere - Ud. 22/11/2019

Dott. PASQUALINA ANNA

CC

Dott. PIERA CONDELLO

- Consigliere -

- Rel. Consigliere

Dott. RENATO PERINU

-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21985-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -**contro**

FELLINI CLUB HOUSE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V. DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato ROSSANA MARIA AGNESE RINELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO PECORA;

- *controricorrente* -

2019

5892

avverso la sentenza n. 85/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 28/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2019 dal Consigliere Dott. RENATO
PERINU.



Udienza del 22 novembre 2019
n. 29 del ruolo – RG n. 21985/12
Presidente: Cirillo - Relatore: Perinu

RILEVATO che :

l'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 85/30/11, depositata in data 28/06/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. Milano, ha rigettato l'appello dell'Ufficio avente ad oggetto l'avviso di irrogazione accessoria di 15 giorni di sospensione dall'esercizio, contestata nei confronti della FELLINI CLUB HOUSE S.r.l., a seguito di PVC per omessa installazione del misuratore fiscale;

per quanto qui rileva, la CTR, fondava la pronuncia di rigetto sui seguenti presupposti: a) la memoria integrativa presentata dalla contribuente non costituisce domanda nuova, vietata, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; b) l'appello dell'Ufficio è infondato, in quanto la contribuente si è attenuta a quanto indicato a pag. 6 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che escludeva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, nel caso della definizione agevolata di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997;

avverso tale pronuncia, ricorre l'Agenzia affidandosi a tre motivi;

il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO che :

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 21 e 24 del d.lgs. n. 546/1992, ed inoltre, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., per avere la CTR violato le disposizioni vigenti in riferimento ai cosiddetti "motivi aggiunti", e per avere la CTR motivato in termini insufficienti e contraddittori circa fatti controversi e decisivi per il giudizio;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000, e degli artt. 21 septies 3 21 octies della legge n. 241/1990, per avere la CTR errato nel ritenere che l'Ufficio avesse, nell'irrogare la sanzione accessoria, violato il principio di buona fede sancito nell'art. 10 della legge n. 212/2000;

Perinu

3. con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 in combinato disposto con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997, per avere la CTR omesso di considerare la validità della base normativa alla quale l'Ufficio avrebbe adeguato il proprio comportamento sanzionatorio accessorio;

4. va preliminarmente divisata l'eccezione di inammissibilità del gravame, prospettata nel controricorso in riferimento alla violazione del termine lungo per la notifica del ricorso in questa sede, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; ;

5. l'eccezione preliminare della controricorrente in ordine al profilo della tardività del ricorso è infondata;

6. è pacifico in fatto che la sentenza impugnata non è stata notificata, sicché il ricorso per cassazione doveva essere proposto nel cd. "termine lungo" di cui agli artt. 62, d.lgs. n. 546/1992, e 327, c.p.c.;

7. nemmeno può aversi dubbio in ordine alla applicabilità di quest'ultima disposizione nella versione originaria e non in quella novellata, poiché la controversia è stata radicata prima del 4 luglio 2009, data fissata dal relativo diritto transitorio per l'applicabilità di quest'ultima, sicché il termine per impugnare era di 1 anno, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dello stesso;

8. ai fini della tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro un anno dal deposito della sentenza di secondo grado (28 giugno 2011), notifica intervenuta il 26 settembre 2012, tempestivamente, quindi, entro il termine di scadenza del 28/09/2012;

9. per quanto precede, deve essere, pertanto, disattesa l'eccezione preliminare contenuta nel controricorso;

10. nel merito vanno esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo del gravame in quanto oggettivamente connessi;

11. "il thema decidendum" comune ad entrambi i mezzi di gravame consiste nello stabilire: a) se, sulla base del contenuto delle "Avvertenze" recate a pag. 6 dell'atto di contestazione, con il quale veniva rappresentato al contribuente che "ai sensi dell'articolo 16 co, 3 del d.lgs. n. 472/97 il trasgressore poteva definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione determinata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo" e che "la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie", la contribuente potesse legittimamente invocare, così come

asseverato nella sentenza impugnata, la violazione del principio generale di tutela dell'affidamento e della buona fede, sancito dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 212/2000; b) se la definizione agevolata di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 possa escludere l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio;

12. entrambi i motivi di ricorso appaiono fondati;

13. in ordine al primo profilo di cui al punto a), va evidenziato che la CTR da un lato non coglie, esattamente, l'oggetto del contenuto delle "Avvertenze", e per converso erra nel ritenere le stesse fuorvianti per la contribuente, atteso che, nelle stesse "Avvertenze", come correttamente riportato dalla difesa erariale, viene chiarito che "la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo il caso di recidività nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e ricevuta fiscale", e dall'altro lato non considera che l'applicazione del principio di affidamento e buona fede non può essere, utilmente, invocato di fronte, come nel caso di specie, ad aspetti vincolati della normativa tributaria, poiché ciò comporterebbe la violazione di fondamentali principi di valenza costituzionale, attinenti all'indisponibilità della obbligazione tributaria;

14. del pari, erra il giudice di secondo grado in merito alla questione riportata al punto b);

15. Infatti a partire dalla sentenza n. 2439/ 2007, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione (Cass. n. 13577/2010 - Cass. n. 25671/2008);

16. alla luce di quanto precede, vanno, pertanto accolti il secondo ed il terzo motivo, con assorbimento del primo, con conseguente cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto;


17 le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza in relazione al presente giudizio, mentre vanno compensate quelle del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva della contribuente; condanna quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5600,00, oltre le spese prenotate a debito, compensa le spese del merito.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.11.2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2.6.FEB. 2020.....



IL CANCELLIERE
Manuela dr. Maroncelli

